Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – versamento ritenute Irpef - versamento contributi Inps – autonomia delle singole fattispecie – rapporti tra comma 3 e comma 4 art. 33 CGS

Descrizione

In tema di infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera, non è irragionevole la decisione del Tribunale federale che – con riferimento al comma 4 dell'art. 33 - duplica le sanzioni in relazione ai mancati versamenti di Irpef e Inps, in quanto tali mancati versamenti costituiscono fattispecie diverse, laddove, nel caso di violazioni del comma 3 (mancato pagamento del fondo di fine carriera e degli altri emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo), la differenza è solamente quantitativa, trattandosi, dal punto di vista qualitativo, della medesima violazione – il mancato pagamento degli emolumenti dovuti come controprestazione dell'attività lavorativa posta in essere – ancorché moltiplicata per un numero maggiore di soggetti (tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo). Pertanto, corretta ne è la valutazione unitaria. Nulla, comunque, impedisce al giudice, nel fare corretto uso del suo potere di dosimetria della sanzione, di irrogare una sanzione maggiore di due punti là dove, in caso di violazione del disposto del comma 3 dell'art. 33 CGS, riscontri una particolare gravità del comportamento tenuto dal deferito, anche in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi; in tal senso, infatti, è da interpretarsi l'espressione "a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica" ivi ricorrente.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 97/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 33, commi 3 e 4; CGS; art. 85, lett. C), par. V, NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0097 CFA del 07 aprile 2025 (Lucchese 1905 S.r.l./PF)